

COPIA



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

Seduta
del giorno **25.11.2008**

N. **49** del Registro

Oggetto: Modifiche Regolamento TARSU.

L'anno duemila **otto** ____, addì **venticinque** ____ del mese di **novembre** ____, alle ore **10.05** ____
in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ
avvisi in data **20.11.2008** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1) DE LUCA	Vincenzo			22) SORRENTINO	Luca		
2) BARBIROTTI	Dario			23) AVAGLIANO	Amedeo		
3) BUONAIUTO	Alfonso			24) TOMEIO	Francesco		
4) COSCIA	Giovanni			25) GALDI	Domenico		
5) CARRANO	Antonio			26) ANDRIA	Alfonso		*
6) LIGUORI	Corrado			27) CICCONE	Romano		*
7) GUARIGLIA	Antonio		*	28) STASI	Pietro Damiano		
8) LANDOLFI	Nicola			29) VENTRE	Carmelo		
9) AMOROSO	Pasquale			30) FERRARA	Alessandro		
10) BONADIES	Giannicola			31) DI CARLO	Horace		
11) DE GENNARO	Mario			32) FALCONE	Gaetana		
12) SENATORE	Anna			33) FEZZA	Vilma		
13) AMODIO	Camillo			34) MORRONE	Fausto		*
14) MILITE	Claudio			35) PETILLO	Marco		
15) FERRAIOLI	Raffaele			36) RENIS	Giovanni		
16) DELLA VALLE	Raffaele			37) MAROTTA	Antonio		*
17) CRISCITO	Pasquale			38) PIERRO	Antonio		
18) SIANO	Alfonso			39) ZITAROSA	Giuseppe		
19) BASSO	Giovanni			40) CELANO	Roberto		
20) CRISCUOLO	Gaetano			41) DE FEO	Ortensio		
21) VENTURA	Domenico						

Presenti **36**

Assenti **05**

Presiede il Presidente **LIGUORI**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori **AVOSSA, CALABRESE, CASCONE, DE MAIO, DE PASCALE, FIORE, PICARONE.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 188 del 29.12.1995 e le successive deliberazioni di modifica n. 6 del 23.03.2005 e n. 60 del 28.12.2007 esecutive a tutti gli effetti di legge è stato approvato il regolamento per la tassa smaltimento solidi urbani del Comune di Salerno;

- l'art. 7 del D.L. dell'11.05.2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, dispone:

"In deroga all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'art. 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.";

- il termine del 1° gennaio 2008, di cui all'art. 7 D.L. n. 61/2007, è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 33, comma 1, del D.L. del 31 dicembre 2007, n. 248;

Visto che per gli anni 2007 e 2008 è stato disposto il divieto di modificare il prelievo del regime fiscale relativo al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge n. 296/2006, ed art.1, comma 166, della legge n. 244/2007 ;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione del regolamento, di cui all'art. 238, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, che dovrà stabilire i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, di avvalersi della facoltà di applicare il cosiddetto "metodo normalizzato";

- che detto "metodo normalizzato" consente, fermo restando invariato il gettito complessivo e senza modificare il regime fiscale, di poter effettuare una diversa e più equa distribuzione del prelievo in questione attraverso l'individuazione di un numero maggiore e più omogeneo di classi tra di loro, nonché quantificare una quota parte del prelievo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e alla quantità stimata dei rifiuti conferita da ciascuna categoria di utenza non domestica;

- che si ritiene opportuno applicare al regime Tarsu il metodo normalizzato, di cui al Dpr n. 158/99, quale criterio tecnico di riferimento per la determinazione delle tariffe, e di modificare, di conseguenza, il vigente regolamento Tarsu come segue:

- Il comma 5 dell'art. 5 è abrogato;
- l'art. 8 è così sostituito:

Art. 8
Costo di esercizio

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di igiene urbana un importo forfettario pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche.

- l'art. 9 è così sostituito:

Art. 9
Classi di appartenenza ed articolazione della tassa

Le tariffe unitarie sono applicate distinguendo tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche:

- 1) per le Utenze Domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un' incidenza percentuale pari 30%, e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale;
- 2) per le Utenze non Domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del dpr 158/99, per un' incidenza percentuale pari al 35% (quota variabile), nonché in base alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale.

Sono pertanto individuate ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/1993 le seguenti categorie:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
1	DESCRIZIONE
1.1	Famiglie di 1 componente
1.2	Famiglie di 2 componenti
1.3	Famiglie di 3 componenti
1.4	Famiglie di 4 componenti
1.5	Famiglie di 5 componenti
1.6	Famiglie di 6 o più componenti
1.7	Non residenti o locali tenuti a disposizione
1.8	Superfici domestiche accessorie



2	TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
	Categoria
2.1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2.	Cinematografi e teatri
2.3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2.4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.5.	Stabilimenti balneari
2.6.	Esposizioni, autosaloni
2.7.	Alberghi con ristorante
2.8.	Alberghi senza ristorante
2.9.	Case di cura e riposo
2.10.	Ospedali
2.11.	Uffici, agenzie, studi professionali
2.12.	Banche ed istituti di credito
2.13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2.14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
2.16.	Banchi di mercato beni durevoli
2.17.	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista
2.18.	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico fabbro, elettricista
2.19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.20.	Attività industriali con capannoni di produzione
2.21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.23.	Mense, birrerie, amburgherie
2.24.	Bar, caffè, pasticceria
2.25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.26.	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.28.	Ipermercati di generi misti
2.29.	Banchi di mercato generi alimentari
2.30.	Discoteche, night club

In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche la Giunta Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuare i relativi coefficienti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la Tariffa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.

La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo la seguente percentuale: utenze domestiche 57% utenze non domestiche 43%.

L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che occupano o conducano i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione con decorrenza dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta.

Per i nuclei domestici non residenti la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, salvo diversa denuncia dello stesso, ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

da 0 a 40 mq	– 1 componente
da 41 a 70 mq	– 2 componenti
da 71 a 90 mq	– 3 componenti
da 91 a 110 mq	– 4 componenti
oltre 110 mq	- 5 componenti

L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che occupano o conducono, a diverso titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

La tassa viene riscossa in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di pagamento in unica soluzione l'importo va versato entro il termine di scadenza della terza rata.

- l'art. 10 è così sostituito:

Art.10

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12 comma 5, qualora la tassa giornaliera non sia superiore ad € 15,00 (quindici/00);

Il contribuente può usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva qualora

siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e abbia una superficie non superiore ai 100 mq;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- L'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- Il reddito imponibile delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00);

Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

- l'art. 11 è così sostituito:

Art.11 **Riduzioni**

La tassa complessiva viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

a) contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'unità immobiliare di proprietà sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- Nessun componente del nucleo familiare svolga alcuna attività lavorativa.

Al fine di ottenere la riduzione dovrà essere prodotta apposita documentazione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate ed ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;

b) coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Le riduzioni di cui ai commi b) e c) saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni indicate.

La somma relativa alle riduzioni è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs, 15 novembre 1993, n. 507.

- l'art. 16 è abrogato
- l'art. 17 è abrogato

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il comma 16, dell'art. 53, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge n. 448/2001;

Visto il parere favorevole del direttore del settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Esce il Consigliere RENIS (presenti n° 35)

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta (deliberazione n° 42);

Il Presidente LIGUORI, pone in votazione la proposta di deliberazione, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 32 favorevoli, n° 1 contrario (CELANO), n° 2 astenuti (STASI e FALCONE), espressi per appello nominale dal n° 35 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, così come approvato nella seduta del 29.12.1995 n° 188 e modificato con le delibere consiliare n° 6 del 23.03.2005 e n. 60 del 28.12.2007, viene modificato così come di seguito riportato:

- Il comma 5 dell'art. 5 è abrogato;
- l'art. 8 è così sostituito:

Art. 8

Costo di esercizio

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di igiene urbana un importo forfettario pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche.

- l'art. 9 è così sostituito:



Art. 9

Classi di appartenenza ed articolazione della tassa

Le tariffe unitarie sono applicate distinguendo tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche:

1) per le Utenze Domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un' incidenza percentuale pari 30%, e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale;

2) per le Utenze non Domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del dpr 158/99, per un' incidenza percentuale pari al 35% (quota variabile), nonché in base alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati, per la restante parte percentuale.

Sono pertanto individuate ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 507/1993 le seguenti categorie:

1	TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
	DESCRIZIONE
1.1	Famiglie di 1 componente
1.2	Famiglie di 2 componenti
1.3	Famiglie di 3 componenti
1.4	Famiglie di 4 componenti
1.5	Famiglie di 5 componenti
1.6	Famiglie di 6 o più componenti
1.7	Non residenti o locali tenuti a disposizione
1.8	Superfici domestiche accessorie

2.	TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
	Categoria
2.1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2.	Cinematografi e teatri
2.3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2.4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.5.	Stabilimenti balneari
2.6.	Esposizioni, autosaloni
2.7.	Alberghi con ristorante
2.8.	Alberghi senza ristorante
2.9.	Case di cura e riposo
2.10.	Ospedali
2.11.	Uffici, agenzie, studi professionali
2.12.	Banche ed istituti di credito
2.13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2.14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
2.16.	Banchi di mercato beni durevoli
2.17.	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista
2.18.	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro elettricista
2.19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.20.	Attività industriali con capannoni di produzione
2.21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.23.	Mense, birrerie, amburgherie
2.24.	Bar, caffè, pasticceria
2.25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.26.	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.28.	Ipermercati di generi misti
2.29.	Banchi di mercato generi alimentari
2.30.	Discoteche, night club

In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche la Giunta Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo ad individuare i relativi coefficienti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la Tariffa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.

La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo la seguente percentuale: utenze domestiche 57% utenze non domestiche 43%.

L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che occupano o conducano i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione con decorrenza dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta.

Per i nuclei domestici non residenti la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, salvo diversa denuncia dello stesso, ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

- da 0 a 40 mq – 1 componente
- da 41 a 70 mq – 2 componenti
- da 71 a 90 mq – 3 componenti
- da 91 a 110 mq – 4 componenti
- oltre 110 mq - 5 componenti

L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che occupano o conducono, a diverso titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

La tassa viene riscossa in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di pagamento in unica soluzione l'importo va versato entro il termine di scadenza della terza rata.

- l'art. 10 è così sostituito:

Art. 10

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,...) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12 comma 5, qualora la tassa giornaliera non sia superiore ad € 15,00 (quindici/00);

Il contribuente può usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e abbia una superficie non superiore ai 100 mq;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- L'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- Il reddito imponibile delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00);

Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

- l'art. 11 è così sostituito:

Art. 11 Riduzioni

La tassa complessiva viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

- a) contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- l'unità immobiliare di proprietà sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
 - l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8);
 - tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
 - siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
 - Nessun componente del nucleo familiare svolga alcuna attività lavorativa.

Al fine di ottenere la riduzione dovrà essere prodotta apposita documentazione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate ed ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;

- b) coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Le riduzioni di cui ai commi b) e c) saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni indicate.

La somma relativa alle riduzioni è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

- l'art. 16 è abrogato
- l'art. 17 è abrogato

2) Stabilire come stabilisce di applicare le modifiche introdotte con il presente atto deliberativo a decorrere dall'anno fiscale 2009.

3) Mandare al Settore Tributi per l'esecuzione ed al Settore Ragioneria per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali.

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO




SETTORE TRIBUTI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

IL DIRETTORE

(ing. Elio Cantale)



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente LIGUORI di rendere il presente atto ***immediatamente eseguibile***.